

**COLLEGIO DI NAPOLI**



composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CAGGIANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SANTAGATA DE CASTRO RENATO

Seduta del 18/05/2021

Esame del ricorso n. del 13/01/2021

proposto da

nei confronti di 3069 - INTESA SANPAOLO S.P.A.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CAGGIANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SANTAGATA DE CASTRO RENATO

Seduta del 18/05/2021

### FATTO

Il ricorrente riferisce che, con comunicazione del 5.10.2020, per ricostruire il rapporto intercorso con l'intermediario convenuto, formulava richiesta di copia della documentazione bancaria relativa a due conti correnti (n. xxxxx/0026/xx e n. xxxxx/1100/xx), di cui risulta intestatario, ai sensi dell'art. 119 Tub e che, anche a seguito del riscontro a tale richiesta, non riusciva però ad ottenere la documentazione completa; in particolare, l'intermediario consegnava soltanto gli estratti del conto n. xxxxx/0026/xx relativi al periodo da gennaio 2009 a gennaio 2019, il contratto di apertura del c/c ad esso collegato e le richieste di concessione del fido (del 1993 e del 1997). L'istante evidenzia altresì che, come stabilito dall'art. 119 Tub e dell'art. 1175 c.c., il cliente ha diritto di ricevere anche copia dei contratti sottoscritti e che il limite temporale dei dieci anni previsto dall'art. 119 Tub – e relativo alla conservazione dei documenti – non rileva nel caso in cui la banca sia tenuta a provare il proprio credito, come sancito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., 30.10.2015, n. 22183) che, anche con recenti sentenze (cfr. Cass. 30.10.2019 n. 27769; Cass., 2.5.2019, n. 11543; Cass. 25.5.2017, n. 13258) ha precisato che l'intermediario è obbligato ad esibire i saldi di conto corrente sino a risalire al momento dell'apertura del conto stesso, in quanto la produzione degli estratti conto consente, attraverso la integrale ricostruzione del dare e dell'avere, di determinare il credito della banca (Cass., 30.10.2020, n. 24181); anche la più recente giurisprudenza di merito, con riferimento all'art. 119 Tub, sottolinea che, già dalla lettura della norma, risulta evidente la distinzione tra i documenti sintetici (menzionati al 1° e al 2° comma) ed i documenti inerenti alle singole operazioni (menzionati al 4° comma): le due categorie sono soggette ad una disciplina profondamente diversa, avendo natura giuridica e funzione del tutto



distinte (cfr. Trib. Napoli, 19.6.2019 e 31.1.2019; Trib. Catania 14.1.2020; Trib. Napoli 21.3.2014). Secondo il ricorrente, nei documenti sintetici sono raggruppate le operazioni compiute in un determinato periodo, con lo scopo di rappresentare in maniera chiara e sintetica tutti i rapporti di debito/credito tra le parti; sicché circoscrivere l'obbligo di conservazione della banca agli estratti conto dell'ultimo decennio significherebbe "*privare il cliente del diritto all'informazione*": gli estratti conto non rappresentano la "*documentazione inerente a singole operazioni*", di cui all'art. 119, comma 4°, Tub, ma costituiscono, esclusivamente, per il cliente, un resoconto sulle movimentazioni di conto che, ai sensi del 2° comma dell'art. 119 Tub, viene inviato con periodicità al cliente e pertanto la produzione di estratti conto non è soggetta al limite decennale di cui all'art. 119, comma 4°; anche l'Arbitro (cfr. ABF Roma, n. 1045/2020) ha affermato che gli estratti conto non rappresentano la "*documentazione inerente a singole operazioni*", secondo il disposto del citato art. 119, comma 4°, Tub ma costituiscono, esclusivamente, per il cliente un resoconto sulle movimentazioni di conto che, ai sensi del comma 2° dell'art. 119 Tub, viene inviato al cliente con periodicità. Quanto ai costi da addebitare al cliente, poi, l'orientamento consolidato dell'Arbitro è nel senso di ritenere che l'art. 119 comma 4°, Tub fa riferimento a "costi di produzione" ossia ai "costi vivi" affrontati dall'intermediario per lo svolgimento essenzialmente delle seguenti tre operazioni: 1) recupero del materiale; 2) riproduzione del materiale e 3) invio dei documenti.

Ciò posto, riscontrato negativamente il reclamo, il ricorrente chiede all'Arbitro di accertare l'obbligo dell'intermediario di consegnare la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 119 Tub, essendo decorso il termine di novanta giorni dalla legittima istanza e di ordinare all'intermediario la consegna, ai sensi dell'art. 119 Tub, della documentazione indicata con il reclamo del 5.10.2020 e di seguito indicata: in relazione ai due rapporti di conto corrente nn. xxxxx/0026/xx e xxxxx/1100/xx: a) contratto originario di apertura di conto corrente nonché modifiche intervenute e sottoscritte; b) contratti originari di eventuali aperture di credito nonché modifiche intervenute e sottoscritte nonché documentazione esaminata durante la fase istruttoria preliminare alla concessione del credito (Crif all'epoca dell'erogazione, Centrale rischi all'epoca dell'erogazione, certificato di stipendio/pensione; merito creditizio); c) originarie convenzioni sulla determinazione del tasso ultralegale, commissioni, provvigioni di massimo scoperto e giorni valuta; d) contratti e convenzioni successive alle originarie, purché sottoscritte dall'utente bancario; e) liquidazioni periodiche per interessi e competenze applicate su ogni forma di affidamento (s.b.f., anticipo fatture, sconto effetti, import export, denaro caldo e finanziamenti a breve termine) a partire dall'anno di apertura del c/c) sino all'attualità; f) scalari dalla data di apertura del conto corrente sino ad oggi; g) fidejussioni rilasciate da terzi, a garanzia del rapporto in oggetto; h) ogni ulteriore documento connesso alle operazioni di cui all'oggetto; i) eventuali diffide di messa in mora e/o decadenza inviate, con relative morosità addebitate; l) contratti assicurativi collegati e contestuali al rapporto; m) prodotti finanziari collegati in pegno o garanzia del rapporto; n) eventuali pattuizioni successive e/o moratorie; 3) condannare l'intermediario al pagamento delle spese di lite pari ad euro 1.393,01, come da specifica analitica allegata determinata secondo i parametri ministeriali.

Costitutosi ritualmente, l'intermediario convenuto si oppone alle pretese del ricorrente e precisa quanto segue: 1) l'istante era titolare del rapporto di conto corrente n. xxxxx/0026/xx (in essere presso un altro intermediario poi incorporato), a cui era collegata un'apertura di credito (con decorrenza 9.11.1993) e, in data 26.11.2018 a seguito dell'incorporazione il rapporto di conto corrente xxxxx/0026/xx veniva rinumerato con il nuovo identificativo n. xxxxx/1000/xx e poi lo stesso veniva estinto il 17.1.2019; 2) il rapporto identificato con il n. xxxxx/1100/xx, invece, era un conto accessorio, separato dal conto corrente sul quale venivano conteggiati gli interessi debitori collegati al rapporto



principale; 3) in assenza di specifica autorizzazione preventiva del cliente all'addebito sul conto corrente, ai sensi del comma 5° dell'art. 4 della Delibera CICR del 3 agosto 2016, e del comma 2° dell' art. 120 Tub, la registrazione degli interessi debitori veniva effettuata separatamente dalla sorte capitale del conto corrente principale; 4) a seguito della richiesta di consegna della documentazione formulata dal ricorrente ai sensi dell'art. 119 Tub, e relativa ai rapporti n. xxxxx/0026/xx e n. xxxxx/1100/xx la banca inviava: *i*) gli estratti conto riferiti al rapporto n. xxxxx/0026/xx relativi agli ultimi dieci anni e, più precisamente, al periodo gennaio 2009/gennaio 2019 (mese di estinzione del rapporto); *ii*) la copia della richiesta di concessione fido riferita agli anni 1993 e 1997; *iii*) la copia del contratto originario di apertura di credito del 1993, recante le norme regolamentari sulle aperture di credito utilizzabili in conto; *iv*) le norme che regolano il c/c di corrispondenza e servizi connessi (della quale si fornisce nuovamente copia in questa sede, considerato che controparte definisce il documento fornito in fase di riscontro "parzialmente illeggibile"; *v*) la copia della documentazione esaminata durante la fase istruttoria preliminare alla concessione del fido concesso nel 1997 (ancorché non sussista alcun obbligo di consegna di cui all'art. 119 Tub); 4) non risulta, invece, che si siano mai perfezionate in capo al ricorrente fidejussioni rilasciate a terzi, contratti assicurativi e/o prodotti finanziari.

Ciò premesso, la resistente fa presente che non è stata reperita ulteriore documentazione inerente ai rapporti intrattenuti con il ricorrente anche in virtù del termine decennale per la conservazione delle scritture contabili in base alla normativa vigente; fa presente, tuttavia, che sono tuttora in corso ulteriori ricerche negli archivi interni finalizzate a soddisfare le richieste documentali avanzate da controparte.

La resistente ritiene inoltre di non condividere l'orientamento dell'Arbitro in merito all'esclusione degli estratti conto alla definizione di "*documentazione inerente a singole operazioni*" di cui all'art. 119, comma 4°, Tub da cui discenderebbe l'assenza di limite temporale di dieci anni applicabile invece ad una diversa tipologia di documentazione, poiché tale interpretazione non si concilia con i principi generali espressi dal Regolamento Europeo 2016/79 (GDPR) in ordine alla conservazione/cancellazione dei dati personali (normativa, peraltro, richiamata dallo stesso ricorrente in fase di reclamo). In ogni caso, l'intermediario fornisce copia degli estratti conto, dei documenti di sintesi e delle comunicazioni periodiche inviate al ricorrente nel periodo 06/2003- 12/2009 (che risultano allegati alle controdeduzioni).

Alla luce di quanto precede, l'unico documento richiesto dal cliente e non reperito negli archivi della banca è la copia del contratto originario di conto corrente n. xxxxx/0026/xx, risalente all'anno 1993. L'intermediario precisa, infine, che non è nelle condizioni di poter fornire al ricorrente ulteriore documentazione rispetto a quella messa a disposizione e non ritiene dovute le spese di assistenza difensiva (il cui sostenimento, oltre a non essere provato, deriva da una scelta autonoma del ricorrente data la "non complessità" della questione sottoposta all'attenzione dell'Arbitro).

Il ricorrente deposita repliche, ove rileva che l'intermediario ha depositato le proprie controdeduzioni oltre il termine perentorio dei 30 giorni dalla ricezione del ricorso, previsto dal regolamento dell'ABF e, pertanto, chiede al Collegio di non tener conto delle memorie difensive presentate. Nel merito, poi, l'istante evidenzia che l'intermediario ha ammesso di non poter fornire la documentazione bancaria richiesta ai sensi dell'art. 119 Tub, ed in particolare agli estratti conto dall'accensione, datata 9.11.1993, sino al 2009 e pertanto ha rinunciato, di fatto, all'eventuale recupero del presunto credito vantato nei confronti del cliente dal momento che non è possibile ricostruire il saldo (a credito o a debito) senza la disponibilità degli estratti conto dall'accensione (1993) fino all'estinzione (17.1.2019): cita a sostegno delle sue argomentazioni sentenze della giurisprudenza di merito e di legittimità



(già richiamate in sede di ricorso) e insiste per l'accoglimento del ricorso e ed in particolare per l'invio degli estratti conto e scalari dal 1993 al 2009.

La resistente deposita controrepliche in cui, con riferimento all'irricevibilità delle controdeduzioni, eccepisce che le vigenti disposizioni regolamentari prevedono che, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione, l'intermediario trasmette le proprie controdeduzioni unitamente a tutta la documentazione utile ai fini della valutazione del ricorso; qualora l'intermediario aderisca ad un'associazione degli intermediari (come nel caso in esame) il termine perentorio è di 15 giorni dalla ricezione delle medesime; precisa altresì che, contrariamente a quanto affermato dalla resistente al fine di dimostrare la massima correttezza e disponibilità, ha fornito in sede di controdeduzioni l'ulteriore documentazione nel frattempo reperita, inerente agli estratti conto, i documenti di sintesi e le comunicazioni periodiche già a suo tempo inviate al ricorrente nel periodo 06/2003-12/2009. L'intermediario deduce infine che, nel pieno rispetto della normativa sulla trasparenza bancaria, ha più volte reso noto che sono in corso ulteriori ricerche negli archivi della banca al fine di poter soddisfare le richieste documentali avanzate dalla cliente; contesta poi la "rinuncia di fatto" all'eventuale recupero del credito nei confronti del ricorrente dal momento l'esistenza di un saldo a credito per la banca sarà accertata nelle sedi opportune.

## DIRITTO

Il Collegio deve rilevare, preliminarmente, che la presunta intempestività del deposito delle controdeduzioni dell'intermediario, segnalata dal ricorrente, non sussiste. Ed invero, la Sez. VI, § 1, delle vigenti Disposizioni ABF, prevede quanto segue: *"Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione, l'intermediario trasmette alla competente segreteria tecnica le proprie controdeduzioni unitamente a tutta la documentazione utile ai fini della valutazione del ricorso, ivi compresa quella relativa alla fase di reclamo. Se l'intermediario aderisce a un'associazione degli intermediari, le controdeduzioni e la citata documentazione sono trasmesse, entro il medesimo termine perentorio di 30 giorni, alla predetta associazione, che entro il termine perentorio di 15 giorni dalla ricezione delle stesse provvede a inoltrarle alla segreteria tecnica"*; e, nel caso di specie, il ricorso è stato trasmesso all'intermediario in data 14.1.2021, e ricevuto nella medesima giornata; le controdeduzioni (effettivamente riportanti la data del 25.1.2021), sono state trasmesse a questo Collegio per il tramite di un'associazione di intermediari in data 26.2.2021, quindi entro il termine complessivo 45 giorni.

Ciò posto, la questione sottoposta all'attenzione del Collegio concerne il diritto del ricorrente di ottenere copia della documentazione bancaria relativa a due conti correnti di cui risulta intestatario.

L'intermediario riferisce di aver già provveduto a inoltrare copia della seguente documentazione: -estratti conto riferiti al rapporto n. xxxxx/0026/xx relativi agli ultimi dieci anni e, più precisamente, al periodo gennaio 2009/gennaio 2019 (mese di estinzione del rapporto); copia della richiesta di concessione fido riferita agli anni 1993 e 1997; copia del contratto originario di apertura di credito del 1993, recante le norme regolamentari sulle aperture di credito utilizzabili in conto nonché le norme che regolano il c/c di corrispondenza e servizi connessi; copia della documentazione esaminata durante la fase istruttoria preliminare alla concessione del fido concesso nel 1997 (ancorché documentazione ritenuta non riconducibile agli obblighi di consegna di cui all'art. 119 TUB). In sede di controdeduzioni, la resistente produce anche gli estratti conto, i documenti di sintesi e le comunicazioni periodiche riferite al periodo 06/2003-12/2009 e





precisa, poi, che non risultano in capo al ricorrente fideiussioni rilasciate a terzi, contratti assicurativi e/o prodotti finanziari e che il conto n. xxxxx/1100/xx era un conto accessorio, separato dal conto corrente n. xxxxx/0026/xx, sul quale venivano conteggiati gli interessi debitori collegati al rapporto principale in assenza di specifica autorizzazione preventiva del cliente all'addebito sul conto corrente, ai sensi del comma 5° dell'art. 4 della Delibera CICR del 3.8.2016, e del comma 2° dell'art. 120 Tub. Ciò premesso, l'intermediario fa presente che l'unico documento richiesto dal cliente e non reperito negli archivi interni è la copia del contratto originario di conto corrente n. xxxxx/0026/xx, risalente all'anno 1993.

L'istante, in sede di repliche – pur reiterando le medesime richieste avanzate con il ricorso – evidenzia che, oltre alla copia del contratto di conto corrente n. xxxxx/0026/xx, manca anche la copia degli estratti conto dal 1993 al 2009, così di fatto limitando la richiesta a tale documentazione.

Senonché, con riguardo alla richiesta di copia del contratto, occorre ricordare il consolidato orientamento dell'Arbitro secondo cui il diritto del cliente di ricevere copia della documentazione contrattuale senza limiti di tempo trova il proprio fondamento normativo nell'art. 117, Tub, e deve essere tenuto distinto dal diverso dovere di informazione della banca, a cui si riferisce l'art. 119, comma 4°, Tub; resta fermo che tale diritto è soggetto al limite temporale, derivante, a seguito dello scioglimento del rapporto, dall'intervenuta prescrizione decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c., non potendo sussistere successivamente alcun diritto azionabile dal cliente, a meno che il cliente non abbia proceduto all'interruzione della prescrizione, dovendo l'intermediario, in tale eventualità, conservare ulteriormente il contratto (cfr., ad es., ABF Napoli, n. 18304/2020).

L'intermediario riferisce che ha già inoltrato al ricorrente tutta la documentazione disponibile e che, in ogni caso, continuerà a effettuare le ricerche negli archivi interni al fine di soddisfare le pretese del ricorrente.

In considerazione di ciò, è indirizzo uniforme di questo Arbitro che, nei casi in cui l'intermediario ammetta di non poter produrre la documentazione richiesta (poiché ad esempio smarrita), trattandosi di obbligazione di dare una cosa specifica, l'inadempimento in questione ha carattere definitivo; onde, il Collegio non può che dare atto dell'estinzione dell'obbligazione di cui trattasi per impossibilità sopravvenuta, ex art. 1257 c.c., per fatto imputabile al debitore (cfr., ad es., ABF Milano, n. 8318/2020; ABF Bari, n. 6879/2020, secondo cui *“l'impossibilità sopravvenuta dell'obbligazione di consegnare la documentazione contrattuale per il suo smarrimento, in assenza di prova almeno indiziaria di caso fortuito o forza maggiore, non può essere qualificata quale causa non imputabile di estinzione della stessa, trattandosi di “un disservizio che inerisce alla sfera organizzativa e di controllo della banca medesima”*; ABF Roma, n. 12048/2018).

Con riguardo alla richiesta degli estratti conto, il ricorrente chiede la copia degli estratti conto dall'apertura del conto corrente (risalente al 1993) fino alla chiusura (nel 2019) e la convenuta, dal canto suo, fa presente che ha provveduto a trasmettere gli estratti conto relativi al periodo 2003-2019; residuerebbe, pertanto, la copia degli estratti conto dal 1993 al 2003.

È d'uopo ricordare, con specifico riferimento agli estratti conto, il disposto sia dell'art. 119, comma 2°, Tub, secondo cui *“in ordine ai rapporti regolati in conto corrente, l'estratto conto è comunicato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile”*, sia dell'art. 2220 c.c. – rubricato *“conservazione delle scritture contabili”* – per il quale *“le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione”*.

Entrambe le disposizioni testé citate prevedono il termine decennale per la conservazione dei documenti.



Ebbene, la giurisprudenza di legittimità esclude che gli estratti conto siano suscettibili nella *species* delle scritture contabili, sull'assunto che queste ultime risulterebbero essere soltanto quelle indicate dell'art. 2214, comma 1°, c.c., ossia: il libro giornale ed il libro inventari.

Tale orientamento è stato puntualizzato da una parte della dottrina nel senso che gli estratti conto neppure possono considerarsi quali "*altre scritture contabili*" richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa ai sensi art. 2214, comma 2°, c.c., in quanto non è estendibile alle stesse la disciplina processuale dell'efficacia probatoria delle scritture contabili: ai sensi del comb. disp. degli artt. 1832 e 1857 c.c., l'estratto conto comunicato e non opposto è efficace per entrambe le parti del rapporto sia in forza della sua tacita approvazione sancita dalla legge, sia in ragione della sua stessa comunicazione.

Movendo da queste premesse, l'orientamento in questione esclude la possibilità di applicare agli estratti conto il particolare regime delle scritture contabili e, in particolare, l'art. 2709 c.c.

Se ne deduce che l'efficacia probatoria degli estratti conto si deve alla storicità ed al contenuto delle operazioni annotate sugli stessi che non possiedono valore di prova diretta dei contratti (Cass., 21.7.2009, n. 16971); onde, "*la corretta qualificazione giuridica relativa al rapporto che intercorre tra la banca ed il cliente si sussume, ai sensi dell'art. 1856 c.c., quale rapporto di mandato. Infatti, la banca assume il ruolo di mandataria del cliente e pertanto, ai sensi dell'art. 1713 c.c. è tenuta a rendicontare al cliente le operazioni compiute per suo conto*" (così, Cass., 31.10.2008, n. 26314; Cass., 7.8.2009, n. 18107).

Con riferimento al *dies a quo* relativo alla conservazione degli estratti conto, fermo restando il termine decennale previsto *ex lege*, la giurisprudenza di legittimità stabilisce che è da prendere in considerazione quale termine iniziale la conclusione del mandato o la chiusura del rapporto di conto corrente (Cass., 22.8.1985, n. 4480), tenendo presente che il mandato è un rapporto giuridico unitario quantunque articolato in più atti esecutivi (Cass., 9.4.1984, n. 2262; Cass., 14.5.2005, n. 1590).

Va anche ricordato che la Suprema Corte ha più recentemente stabilito (20.1.2017, n. 1584) che "*Nei rapporti bancari in conto corrente – ontologicamente caratterizzati dall'esplicazione di un servizio di cassa, in relazione alle operazioni di pagamento o di riscossione di somme da effettuarsi, a qualsiasi titolo, per conto del cliente – una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione a carico del correntista di interessi ultralegali, ovvero anatocistici, la banca ha l'onere di produrre gli estratti conto a partire dall'apertura. L'intermediario creditizio non può sottrarsi all'assolvimento di tale onere invocando l'inesistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni. Infatti, non si può confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile con quello di provare il credito vantato nei confronti del cliente*".

Tale impostazione è stata seguita e puntualizzata da una recente giurisprudenza di merito: la quale, movendo dall'esatta premessa che l'art. 119 Tub fornisca un supplemento di tutela al correntista non segnando invece una sua limitazione, ravvisa nella norma testé citata la previsione di due distinti obblighi a carico della banca: la rendicontazione del proprio operato (commi 1° e 2°), attraverso (ad esempio) gli estratti conto, non soggetta a limiti temporali; la conservazione della documentazione inerente alle singole operazioni, che invece non può essere opposta trascorsi dieci anni dall'esecuzione dell'operazione stessa. In questa chiave, la stessa giurisprudenza soggiunge che, già dalla lettura della norma, risulta evidente la distinzione tra i documenti sintetici (menzionati al 1° e al 2° comma dell'art. 119 Tub) e i documenti inerenti alle singole operazioni (menzionati al 4° comma dell'art. 119 Tub); e le due categorie sono soggette ad una disciplina profondamente diversa, avendo natura giuridica e funzione del tutto distinte: nei documenti sintetici sono raggruppate le operazioni compiute in un determinato periodo, con lo scopo



di rappresentare in maniera chiara e sintetica tutti i rapporti di debito/credito tra le parti. Peraltro, per i rapporti regolati in conto corrente il 2° comma dell'art. 119 Tub espressamente prevede che tale documento di sintesi sia rappresentato dagli estratti conto, che la banca è tenuta a conservare di tali documenti dall'apertura del contratto fino alla sua chiusura. Ciò in quanto, diversamente opinando, il cliente sarebbe privato *“del diritto all'informazione e, conseguentemente, significherebbe far venire meno l'obbligo di trasparenza della banca”*; di guisa che, secondo tale indirizzo, la limitazione ai dieci anni anteriori costituirebbe previsione specificamente dettata soltanto per i documenti relativi alle singole operazioni (ad es. copie degli assegni, bonifici, prelievi dello sportello o dei versamenti), non dovendo essere quindi estesa, impropriamente, anche ai documenti sintetici di cui al 1° ed al 2° comma del 119 Tub, soprattutto in assenza di una esplicita volontà legislativa in tal senso) (in questi termini v., ad es., Trib. Napoli, 19.6.2019, 31.1.2019 e già 21.3.2014; Trib. Bari, 7.10.2020 e Trib. Catania 14.1.2020).

A questo orientamento della giurisprudenza di merito si sono recentemente adeguati taluni Collegi di questo Arbitro (cfr. ABF Roma, nn. 1045/2020 e 3274/2020), evidenziando che la richiesta degli estratti conto non è soggetta al limite temporale decennale poiché tale documentazione costituisce un resoconto delle operazioni del conto; del resto, gli estratti conto neppure *“rappresentano la «documentazione inerente le singole operazioni», secondo il disposto del citato art. 119, comma 4, TUB, ma costituiscono, esclusivamente, per il cliente un resoconto sulle movimentazioni di conto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 119 TUB, viene inviato al cliente con periodicità al cliente”*.

In considerazione dei motivi che precedono e, in specie della finalità informativa degli estratti conto relativi ad un rapporto di conto corrente per giunta ancora in essere nel caso di specie, in parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a procurare al ricorrente i rendiconti relativi al periodo 1993-2003 inerenti al rapporto di conto corrente del conto corrente intestato al medesimo.

In merito alla richiesta del ricorrente del rimborso delle spese legali, è orientamento di questo Collegio (cfr. ABF Napoli, 3498/2012) che, là dove sia dimostrato che la parte ricorrente si sia avvalsa, nell'intero snodo procedimentale che va dal reclamo al ricorso, dell'ausilio di un difensore sopportandone il relativo costo, quest'ultimo possa e debba prendersi in considerazione, in caso di accoglimento del ricorso che si concluda con l'accertamento di un diritto risarcitorio, non già quale autonoma voce di rimborso non prevista dal Reg. ABF, bensì quale componente del più ampio pregiudizio patito dalla parte ricorrente, che questo Collegio liquida equitativamente in euro 200,00.

P.Q.M.

**In parziale accoglimento del ricorso il Collegio accerta il diritto del ricorrente alla consegna della documentazione nei sensi di cui in motivazione.**

**Dispone altresì il ristoro delle spese di assistenza difensiva nella misura equitativamente stabilita di € 200,00.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE





**Arbitro Bancario Finanziario**  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

firma 1